

## **Deliberazione n. 5/2013 del 20/03/2013**

**Oggetto: Rateizzazione del pagamento della quota per la libera frequenza dei corsi singoli di strumento.**

### IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 33 del 30 novembre 2010 con la quale sono stati rideterminati, a decorrere dall'anno 2011, gli importi delle tasse di frequenza, di iscrizione agli esami di ammissione, di immatricolazione e di iscrizione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni";

Tenuto conto che tra le tasse e i contributi previsti nella predetta deliberazione è stata istituita anche la quota per libera frequenza dei corsi singoli di strumento, per un totale di €. 1.000,00 da corrispondere in un'unica soluzione;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 25 giugno 2012 con la quale è stato modificato il termine del versamento della 2<sup>a</sup> rata delle tasse di frequenza, dal 1° gennaio al 1° febbraio;

Ritenuto opportuno uniformare le modalità di versamento della tassa per la libera frequenza dei corsi singoli di strumento con le modalità di versamento attualmente previste per le tasse di frequenza dei corsi istituzionali, prevedendo la facoltà di versamento in tre rate con scadenza 1° novembre, 1° febbraio, 1° aprile;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

con votazione unanime espressa in forma palese;

### d e l i b e r a

1 – di modificare, per i motivi espressi in premessa, la deliberazione n. 33 del 30/11/2010 prevedendo, a decorrere dal corrente a.a. 2012/2013, la facoltà di rateizzare il pagamento della quota per la libera frequenza dei corsi singoli di strumento, alle scadenze e con gli importi di seguito indicati:

- €. 350,00 al momento dell'iscrizione o al 1° novembre;
- €. 350,00 al 1° febbraio dell'anno successivo;
- €. 300,00 a saldo il 1° aprile;

I versamenti che saranno effettuati in ritardo, e comunque entro il 30 novembre, 28 febbraio e 30 aprile, subiranno una maggiorazione in misura fissa per ritardato versamento pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della rata pagata in ritardo.

I pagamenti effettuati rispettivamente dopo il 30 novembre, 28 febbraio e 30 aprile saranno soggetti ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per ritardato versamento.

Gli alunni che non siano in pari con tutti i pagamenti al 31 maggio non saranno scrutinati né ammessi agli esami. Nei loro confronti (o degli eventuali aventi causa) sarà avviata procedura legale per il recupero del credito, con addebito degli interessi legali e di tutte le spese di procedura.

In caso di dimissioni non operate d'ufficio non si farà luogo alla restituzione dell'importo pro-rata relativo al periodo in corso;

2 - di dichiarare all'unanimità, ai sensi dell'articolo 37 – 2° comma dello Statuto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3 - di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme previste in materia;